

==== ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ==

===== MEDIANTE ATTO UNILATERALE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di luglio =====

===== 28 LUGLIO 2006 =====

in Città di Castello, in Piazza Gabriotti 1, nell'ufficio del  
Sindaco. =====

Davanti a me Dottor MARCO FANFANI, Notaio in Città di  
Castello, con Studio in Piazza Garibaldi 2, iscritto nel  
Collegio Notarile di Perugia, è comparso: =====

\*COMUNE di CITTA' DI CASTELLO, con sede in Città di Castello,  
Piazza Gabriotti 1, codice fiscale 00372420547, in questo  
atto rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.ssa FERNANDA  
CECCHINI, nata a Città di Castello il 17 febbraio 1960,  
domiciliata per la carica presso la Casa Comunale di Città di  
Castello, in esecuzione alla deliberazione della Giunta  
Comunale di data 17 luglio 2006, n. 227 ed alla deliberazione  
del Consiglio Comunale di data 27 luglio 2006, n. 87,  
esecutive ai sensi di legge, a me Notaio in copia autentica  
esibite. =====

Detta comparente, dell'identità personale e poteri della  
quale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere nei miei  
rogiti il presente atto mediante il quale dichiara, conviene  
e stipula quanto segue. =====

Articolo 1 - Il COMUNE di CITTA' DI CASTELLO, come sopra  
rappresentato, costituisce ai sensi dell'art. 113, comma 5,  
lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una società a  
responsabilità limitata sotto la denominazione: =====

===== "Farmacie Tifernati S.R.L.". =====

Articolo 2 - La sede della società è in Città di Castello,  
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita  
presso il Registro delle imprese a sensi dell'art. 111 ter  
delle disposizioni di attuazione del Codice civile,  
attualmente presso la sede municipale in Piazza Gabriotti 1. =

Articolo 3 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila)  
diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.. =====

Il capitale è interamente sottoscritto dal COMUNE di CITTA'  
DI CASTELLO ed è stato interamente liberato dal socio  
medesimo mediante conferimento in denaro: ai sensi degli  
articoli 2329 e 2463 del Codice Civile detto conferimento è  
stato effettuato mediante versamento presso la Unicredit  
Banca Spa, Filiale di Città di Castello, come risulta dalla  
ricevuta rilasciata da detto istituto in data odierna, a me  
Notaio in originale esibita. =====

Articolo 4 - L'organizzazione e la vita della società sono  
regolate dal seguente =====

===== "STATUTO =====

===== TITOLO I =====

= COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE =

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE =====

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile e dell'art.113, comma 5, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata =====

===== "Farmacie Tifernati S.R.L." =====

2. Il Comune di Città di Castello è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi. Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale. =====

Art. 2) OGGETTO =====

1. La società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. =====

Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario. =====

2. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono: =====

\*la dispensazione e distribuzione delle specialità medicinali e dei preparati galenici, officinali e magistrali; =====

\*la vendita di materiale di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico-chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, prodotti di erboristeria, macrobiotica, cosmetica a base di prodotti naturali, prodotti per la salute e per il benessere e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; =====

\*la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; =====

\*la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; =====

\*la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; =====

\*la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale; =====

\*la fornitura di servizi inerenti la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti; =====

\*la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori

comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività; =====

\*l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza. =====

3. La società può essere titolare di autorizzazioni amministrative per la produzione e commercializzazione di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario o ad esso assimilato. =====

4. Nell'oggetto societario rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari affini, annesse o conseguenti a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere. =====

La società può compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziari, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

**Art. 3) SEDE SOCIALE** =====

1. La società ha sede nel Comune di Città di Castello. =====

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, purché in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 2, Codice Civile). =====

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. =====

**Art. 4) DURATA** =====

La società è costituita fino al 31 dicembre 2025. =====

La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile. =====

**Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE** =====

1. Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. =====

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Città di Castello, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. =====

3. Il capitale sociale iniziale è integralmente sottoscritto e versato dal socio unico al momento della costituzione della società. =====

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO =====

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società, si considerano infruttiferi.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE =====

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati. =====

===== TITOLO II =====

===== ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Art. 8) ORGANI DELLA SOCIETA' =====

1. Sono organi della società: l'Assemblea, l'Amministratore Unico e il Revisore Unico. =====

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO =====

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione. =====

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2 Codice Civile e comunque: =====

a. Approvazione dei bilancio e distribuzione degli utili; ==

b. Nomina dell'Amministratore unico; =====

c. Eventuale istituzione del Direttore generale; =====

d. Nomina del Revisore contabile; =====

e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico; =====

f. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi; =====

g. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale) e di quelli di assunzione del personale; =====

h. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====

i. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti ed organismi e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; =====

j. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili; ==

k. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; =====

l. Assunzione di mutui; =====

m. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda; =====

n. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria. =====

o. Fissazione del limite entro il quale devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione si considerano rilevanti ai sensi

del successivo art. 11 comma 7. =====

3. Tutte le decisioni dei socio debbono essere adottate in sede assembleare o attraverso consenso espresso per iscritto da parte del competente organo del Comune di Città di Castello. =====

**Art. 10) ASSEMBLEA** =====

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano. =====

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore unico e al revisore contabile; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Amministratore Unico e il Revisore Contabile, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'Amministratore Unico, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione. =====

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel libro soci. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. =====

5. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, che nomina un segretario che lo assiste. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. =====

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio. =====

**Art. 11) AMMINISTRAZIONE** =====

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico; =====

2. La nomina dell'amministratore unico compete al socio unico ai sensi degli articoli 2449 e 2479, Codice civile. L'amministratore è revocabile dal socio unico in qualunque momento. Costituisce giusta causa della revoca anche l'inottemperanza agli indirizzi forniti dal socio unico ed il venir meno del rapporto fiduciario di carattere politico con

l'organo del Comune di Città di Castello che provvede alla nomina. =====

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382, Codice civile. =====

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina comunque non superiore a tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. =====

5. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio ed un compenso per le attività svolte, nella misura e con le modalità stabilite con delibera assembleare. =====

6. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Codice civile. =====

7. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli atti di gestione rilevino impegni per la società di importo superiore ad un determinato limite riferito alla natura dell'operazione e/o ad un determinato periodo. =====

#### 12) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

1. L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea e al direttore eventualmente nominato. =====

#### Art. 13) RAPPRESENTANZA SOCIALE =====

1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore unico o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. =====

2. Al Direttore, eventualmente nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati. =====

#### Art. 14) ORGANI DI CONTROLLO =====

1. Il controllo legale dei conti può essere affidato dall'Assemblea a un revisore contabile. =====

2. La nomina di un Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art.2477 del Codice civile. =====

3. Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili, eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. Il revisore o i sindaci, qualora istituiti, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento del revisore o dei sindaci è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall'assemblea, per l'intero triennio. =====

4. L'organo di controllo assolve a tutte le funzioni di legge.

5. il Revisore Contabile o il Collegio sindacale, in presenza di fatti rilevanti per il bilancio del Comune unico socio della società, come nel caso di perdite in formazione, maggiori oneri a carico dello stesso e in caso di perdite di esercizio, dovrà informare di questi fatti tempestivamente il Sindaco ed il Collegio di Revisori del Comune. =====

===== TITOLO III =====

===== BILANCIO E UTILI =====

Art. 15) BILANCIO E UTILI =====

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. =====

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'amministratore unico deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

3. L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data. =====

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Città di Castello, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. =====

===== TITOLO IV =====

===== NORME TRANSITORIE E FINALI =====

Art. 16) SCIoglimento DELLA SOCIETA' =====

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. =

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso. =====

Art. 17) DISPOSIZIONI GENERALI =====

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti." =====

Articolo 5 - Viene stabilito che la società, ai sensi

dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, venga amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica un anno ed all'uopo viene designato la Dottoressa SANDRA MONTACCI, nata a Città di Castello il 3 marzo 1951, ivi residente in Via Monteccassino 6, c.f. MNT SDR 51C43 C745X; la comparente mi precisa che la presente nomina ha carattere "tecnico" inquanto necessaria all'immediato avvio dell'attività sociale. All'Amministratore Unico sono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza di cui agli articoli 13 e 14 dello Statuto Sociale e con le limitazioni ivi previste. =====

Articolo 6 - Il primo esercizio ha inizio dalla legale costituzione della società ed avrà termine il 31 dicembre successivo all'iscrizione della Società medesima nel Registro Imprese. =====

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare. =====

Articolo 7 - La Dottoressa Sandra Montacci è delegata a ritirare dalla Unicredit Banca Spa, Filiale di Città di Castello, il capitale sociale ivi depositato con pieno esonero da ogni responsabilità per detto Istituto. =====

Articolo 8 - Spese e tasse del presente atto sono a carico della società. =====

Ai sensi dell'articolo 2463 del Codice Civile si indica in Euro 2.300 (duemilatrecento), inclusa IVA e detratta ritenuta d'acconto, l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società. =====

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che dichiara di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine. =====

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno, quest'atto consta di quattro fogli di cui occupa intere quindici facciate e fin qui della presente.

F.TI. FERNANDA CECCHINI =====

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO =====